COMUNE DI CASORIA

Città Metropolitana di Napoli

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

Registro Generale delle Ordinanze Sindacali N. 126 del 30-06-2026

Oggetto: ORDINANZA DIVIETO SOMMINISTRAZIONE ALCOLICI E SUPER-ALCOLICI E DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E/O LATTINE PER IL GIORNO VENERDI 3 E SABATO 4 LUGLIO 2026 IN OCCASIONE DEI CONCERTI PREVISTI PER L'EVENTO PUBBLICO SPETTACOLO CASORIA NOW FESTIVAL II EDIZIONE - PALACASORIA. ANNULLA E SOSTITUISCE PRECEDENTE ORDINANZA SINDACALE ATTO N. 125-2026.

IL SINDACO

Premesso che:

- dalle ore 20:00 alle ore 24.00 di venerdì 03/07/2026 e sabato 04/07/2026, si svolgerà presso l'area parcheggio del Palacasoria, sito in Via Michelangelo, Casoria (NA), l'evento di pubblico spettacolo denominato "CASORIA NOW FESTIVAL", dove di prevede di realizzare n. 2 concerti con l'esibizione di artisti musicali;
- in conformità alle direttive del Ministero dell'Interno, e delle prescrizioni rese in sede di Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo, si rende opportuno adottare ogni misura di sicurezza idonea a realizzare la safety, compresa l'emissione di un'apposita ordinanza relativa al divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine e il divieto somministrazione e vendita di prodotti alcolici;

Visto il "Piano integrato safety e security gestione delle emergenze" redatto dai tecnici di parte istante ai sensi delle Linee Guida della Prefettura di Roma in materia di "Governo e Gestione delle Pubbliche Manifestazioni", che contiene le prescrizioni e le indicazioni per la realizzazione della manif estazione in sicurezza;

Considerato che l'utilizzo dei contenitori di vetro e di lattine ed il loro deposito incontrollato possono comportare un serio pericolo per l'incolumità pubblica per tutti coloro che si recano nei luoghi dell'evento e nelle aree immediatamente limitrofe, sia durante la manifestazione, sia nei momenti successivi, in particolare per quelli di vetro che, frantumati, possono arrecare lesioni personali anche di grave entità;

Ritenuto necessario ed urgente intervenire, in occasione dell'evento, a tutela del preminente interesse di salvaguardia dell'incolumità e sicurezza pubblica, vietando, nel perimetro della manifestazione, e più precisamente lungo la Via Michelangelo (compresa l'area parcheggio del Palaca soria) e nelle vie strettamente collegate alla stessa, fino ad una distanza di 500 metri dall'area interessata dall'evento, a partire dalle ore 19:00 alle ore 24:00 dei giorni 3 e 4 Luglio 2026:

A. la vendita per asporto ed il consumo itinerante di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o in lattine, anche dispensate da distributori automatici;

B. il consumo e la detenzione di bevande, bibite, alcolici e super-alcolici, servite in contenitori di vetro od in lattine;

C. nell'area parcheggio del Palacasoria, oggetto dell'evento, la somministrazione e detenzione e/o uso di bevande super-alcoliche, ancorché servite in contenitori diversi dal vetro e lattine;

Ritenuto altresì opportuno, per le medesime ragioni, imporre l'obbligo a carico delle attività che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di aprire e togliere preventivamente i tap pi di tali contenitori;

Ritenuto, quindi, di adottare in occasione della manifestazione in argomento, misure preventive a tut ela delle persone nelle zone interessate dall'afflusso di pubblico;

Considerato che è stata approvata l'ordinanza sindacale atto n. 125 del 30/06/2026, che vieta l'uso dei contenitori in vetro per il 3 e 4 luglio 2026, nonché la somministrazione di bevande alcoliche;

Dato atto che nell'ordinanza di cui sopra, per mero errore, è stata trascritta la parola "super-analcolici" anziché "super alcolici";

Ritenuto opportuno altresì revocare l'ordinanza sindacale atto n. 125 del 30/06/2026;

la Circolare del Ministero dell'Interno n.555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;

- la Circolare del Gabinetto del Ministro del 18 luglio 2018, prot. n. 11001/1/110 "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubblich e – Direttiva";

- l'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 e *s.m.i.*, comma 7 bis, che testualmente recita: "*Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici";*

Dato atto che, per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile, il presente provvedimento è reso noto mediante pubblicazione all'albo pretorio dell'ente comunale;

Rilevato che nell'adottare il presente provvedimento si è proceduto ad effettuare un ragionevole e proporzionale bilanciamento tra l'interesse pubblico e quello privato ritenendo, nel caso di specie, preminente l'interesse alla sicurezza ed all'incolumità pubblica;

Tutto ciò premesso

ORDINA

Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:

1. E' fatto divieto a chiunque, nel perimetro della manifestazione, e più precisamente lungo la Via Michelangelo (compresa l'area parcheggio del Palacasoria) e nelle vie strettamente collegate ad essa, fino ad una distanza di 500 mt dall'area interessata dall'evento, a partire dal le ore 19.00 alle ore 24:00 dei giorni 3 e 4 Luglio 2026:

    A. la vendita per asporto ed il consumo itinerante di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o in lattine, anche dispensate da distributori automatici;

    B. il consumo e la detenzione di bevande, bibite, alcolici e super-alcolici, servite in contenitori di vetro od in lattine;

    C. nell'area parcheggio del Palacasoria, oggetto dell'evento, è fatto divieto assoluto di somministrazioni e detenzione e/o uso di bevande super-alcoliche, ancorché servite in contenitori diversi dal vetro e lattine;

2. E' fatto obbligo, a carico delle attività che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica, per le medesime ragioni, di aprire e togliere preventivamente i tappi di tali contenitori;

3. A chiunque intenda partecipare agli eventi di non accedere nelle aree limitrofe al Palacas oria, con al seguito bottiglie o altri contenitori di vetro il giorno 3 e 4 luglio, negli orari sopra indicati.

I divieti e l'obbligo di cui ai precedenti punti 1) e 2) non operano nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali o nei relativi *dehors* oggetto di conces sione.

4. Revoca l'ordinanza sindacale atto n. 125 del 30/06/2025, per le motivazioni di cui in premessa.

SI AVVERTE CHE:

- eventuali danni a persone o a cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento sar anno imputabili ai soggetti trasgressori;

- l'inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'articolo 50 comma 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e *s.m.i.*

Si trasmette al Comando Polizia Municipale e alle Forze dell'ordine, incaricate di far osservare il pre sente provvedimento.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line e sul sito istituzionale dell'Ente.

IL SINDACO
AVV. RAFFAELE BENE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.